



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

AREA VIGILANZA

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. **Uscita del 19/12/2016**

Numero: **0187432**

Ufficio: **VIG - UVLA Ufficio Vigilanza Lavori**

*Ufficio Vigilanza Lavori*

Università degli Studi di Messina  
c.a. Direttore Generale  
*via Consolato del Mare, 41*  
98122 – Messina  
PEC: [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it)

Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile  
*via Marianna Dionigi, 43*  
00193 – Roma  
PEC: [valoriscarl@gigapec.it](mailto:valoriscarl@gigapec.it)

*e, p.c.* Alla Prefettura di Roma  
Ufficio Territoriale di Governo  
*via IV Novembre, 119/A*  
00187 - Roma  
PEC: [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

Fascicolo n. 3288/2016 (da citare nelle comunicazioni)

**Oggetto:** Procedura aperta lavori di realizzazione di un immobile da adibire a casa dello Studente nell'ambito del Policlinico Universitario – CIG 56151242E9 – Importo a base d'asta € 4.036.822,5400 - Rilascio documentazione antimafia ex art. 83, co. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m. - *Definizione del procedimento ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. b) del "Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici"*

In riferimento alla richiesta avanzata dall'Università degli Studi di Messina, con nota acquisita al prot. ANAC n. 170297/2016, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14.12.2016, ha disposto la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. b) del "Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici" mediante la trasmissione della presente comunicazione.

Ai sensi dell'art. 32, co. 7 e 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. (già art. 11, co. 9 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.) sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto d'appalto, entro i successivi sessanta giorni a far data dall'efficacia dell'aggiudicazione che si concretizza con provvedimento espresso adottato dal responsabile del procedimento a seguito della intervenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario in esito al procedimento di gara espletato. Nessuna prescrizione normativa si rinviene nel nostro ordinamento in ordine ai termini entro i quali la Stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione definitiva, effettua la verifica del possesso dei prescritti requisiti, tempi che, comunque, in un'ottica di trasparenza, imparzialità, efficienza, non possono essere prolungati in modo anomalo per volontà o inerzia della P.A.

Con particolare riferimento alle verifiche antimafia, ai sensi degli artt. 83, 88 e 92 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 153/2014, non sembra sussistere l'obbligo per le S.A. di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

AREA VIGILANZA

*Ufficio Vigilanza Lavori*

procedere alla stipula del contratto d'appalto, nel caso in cui sia infruttuosamente decorso il termine assegnato alla competente Prefettura per il rilascio della documentazione antimafia. Ciò in linea con quanto può desumersi anche dalla relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 153/2014 di modifica del d.lgs. n. 159/2011 nonché dalla relazione AIR allegata alla predetta relazione illustrativa. Infatti, dai predetti documenti emerge come il legislatore abbia voluto prevedere in termini di possibilità e non di obbligo per la S.A. di procedere alla stipula del contratto nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio della documentazione antimafia.

Ciò posto, nella procedura d'appalto in oggetto, che vede quale operatore economico aggiudicatario il Consorzio Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, sussiste per la S.A. la possibilità di procedere alla stipula del contratto d'appalto, risultando ampiamente decorsi i termini per il rilascio, da parte della competente Prefettura, della comunicazione antimafia ex art. 87.

La decisione di adottare il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fermo restando la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge, onde procedere alla successiva stipula del contratto entro il termine assegnato dall'art. 32, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. (già art. 11, co. 9 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.), deve tuttavia ritenersi rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante, da esercitare comunque nel rispetto dei principi (di economicità, efficacia, tempestività e correttezza) di cui all'art. 30, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. (già art. 2, co. 1 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.).

Resta fermo che, come evidenziato dall'Autorità, una stipula contrattuale condotta a distanza di mesi dall'aggiudicazione definitiva deve ritenersi un elemento "patologico" anche nell'interesse della stessa amministrazione che corre il rischio di contrattualizzare una gara a condizioni non più convenienti, poiché ovviamente in un arco di tempo così lungo la situazione del mercato potrebbe essersi modificata (Deliberazione ex AVCP n. 107 Adunanza del 19 dicembre 2012).

La presente viene, altresì, trasmessa alla Prefettura di Roma per ogni opportuna conoscenza.

Il Dirigente

*ing. Carlo Cresta*

D.L.